



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO

composta dai Magistrati:

Diodoro VALENTE	Presidente
Gianfranco POSTAL	Consigliere
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario (relatore)

Nella Camera di consiglio del giorno 16 marzo 2016

VISTI gli artt. 97, 100 e 125 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6, comma 3-ter del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 come modificati ed integrati dalla deliberazione della medesima Sezione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio



2009 e dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/2010 del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere inviata dal Presidente della Provincia autonoma di Trento (prot. n. S110/16/62068/7.3/226-15 d.d. 8/2/2016), acquisita al protocollo di questa Sezione n. 214 del 9/2/2016;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 7 marzo 2016 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore dott. Massimo Agliocchi

FATTO

Il Presidente della Provincia autonoma di Trento, con la nota in epigrafe indicata, ha trasmesso una richiesta di parere per conto del Sindaco del Comune di Mori ai sensi dell'art. 6, c. 3-ter, del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.

Il quesito sottoposto dall'Amministrazione comunale, per il tramite della Provincia autonoma, riguarda i criteri di ripartizione delle spese funerarie tra il Comune di ultima residenza e il Comune presso il quale si verifica il decesso di persona indigente (in caso di ricovero in struttura sanitaria assistenziale sovracomunale), ovvero appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari (art. 1, c. 7-bis, della Legge n. 26/2001).

DIRITTO

1. Il quesito sottoposto dal Presidente della Provincia autonoma di Trento costituisce la riproposizione di precedente istanza consultiva, già oggetto di pronuncia di inammissibilità per carenza del requisito soggettivo (deliberazione n. 2/2016/PAR).

Il difetto di legittimazione attiva, che viziava la precedente richiesta di parere, sottoscritta da soggetto non legittimato ad attivare la funzione consultiva di questa Corte (Dirigente provinciale), è stato sanato e consente, quindi, alla Sezione di procedere ulteriormente nell'esame della problematica.

2. Sempre dal punto di vista dell'ammissibilità, può ritenersi che la richiesta di parere soddisfi altresì il presupposto oggettivo dell'inerenza alla materia della "contabilità pubblica", come più volte declinata dalla giurisprudenza contabile (*ex multis*, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006 del 27 aprile 2004; Sezioni Riunite, deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010).

L'istanza consultiva può quindi ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, riguardando la gestione contabile e la ripartizione di determinate spese tra diversi enti territoriali.

3. Il Collegio può pertanto procedere all'esame nel merito della questione interpretativa rappresentata nell'istanza consultiva.

In via preliminare si rileva che il quesito formulato dall'Organo rappresentativo della Provincia autonoma non appare del tutto coincidente con quello proposto dal Comune di Mori, siccome riportato nella nota trasmessa a questa Corte.

Invero, la Provincia formula la problematica in questi termini:

*“In particolare, si tratta di chiarire se, in caso di **decessi di persone residenti in altri Comuni**, il Comune dove si è verificato il decesso sia tenuto a sostenere gli oneri finanziari derivanti dai servizi di onoranze funebri, o se questi spettino al Comune di residenza del defunto”* (secondo periodo della nota della Provincia).

Diversamente, il Comune di Mori, pare essere interessato alla soluzione della seguente questione (penultimo periodo dell'istanza consultiva):

*“Sulla base di dette ultime disposizioni, il Comune sostiene che gli oneri delle spese funerarie nel caso di decesso di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari spetterebbero al **Comune di residenza in vita o a quello di residenza prima dell'entrata in strutture residenziali**, in quanto gli adempimenti relativi alla sepoltura rappresentano, a parere del Comune, la naturale conclusione di un percorso di assistenza posto in carico allo stesso dalla L. n. 328/2000”*.

Pertanto, mentre la Provincia fa riferimento, per la ripartizione delle spese funerarie, ai decessi avvenuti in Comuni diversi da quello di residenza del defunto, il Comune di Mori, invece, ipotizza l'addebito di tali spese al Comune di residenza in vita o a quello di residenza prima dell'entrata in strutture residenziali, dando perciò per scontata la residenza nella struttura assistenziale (*rectius*, nel Comune ove è ubicata la struttura) al momento del decesso (verosimilmente nei casi di lungodegenza), per cui Comune di decesso e Comune di ultima residenza, nella prospettazione dell'ente locale, sarebbero i medesimi.

Tenuto conto che in base alla citata norma di attuazione dello Statuto speciale di autonomia (art. 6, c. 3-ter, del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305) la Provincia autonoma di



Trento svolge, in sostanza, la medesima funzione che a livello nazionale è propria del Consiglio delle Autonomie locali (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 9/2015/PAR), il Collegio ritiene che la questione a cui si debba formulare una soluzione interpretativa sia, in ultima analisi, quella sottoposta dal Comune di Mori.

Il quesito presuppone, quindi, la verifica del corretto criterio di ripartizione delle spese funerarie tra il Comune di ultima residenza e quello di precedente residenza (prima dell'ingresso nella struttura assistenziale).

In proposito, il Comune istante, al fine di avallare la propria tesi, richiama l'art. 6, comma 4, della Legge n. 328/2000, che dispone quanto segue: *“Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”*.

Rileva la Sezione che tale disposizione, interpretata in modo letterale e sistematico, riguarda, evidentemente, le sole spese inerenti al ricovero nelle strutture assistenziali (per l'eventuale integrazione economica), configurandosi quindi come un'eccezione alla generale regola per cui il Comune di residenza si occupa di tutte le funzioni di assistenza alla persona nei confronti dei propri cittadini (cfr. art. 13, c. 1, del Tuel – Testo unico enti locali – e art. 2, c. 1, del Tullrroc – Testo unico leggi regionali ordinamento dei comuni). Non appare quindi fondatamente sostenibile la tesi – promossa dal Comune istante – per cui le spese funerarie costituirebbero null'altro che *“la naturale conclusione di un percorso di assistenza”* posto in carico – ex art. 6, c. 4, della citata L. n. 328/2000 – al Comune di precedente residenza (prima del ricovero). Può altresì aggiungersi, ad ulteriore conferma, che se il legislatore avesse voluto raggiungere il risultato ipotizzato dal Comune di Mori lo avrebbe manifestato in modo esplicito, mentre ha fatto (intenzionalmente) riferimento solo agli *“obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”* delle spese assistenziali sostenute dalle strutture residenziali di ricovero (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*).

Per quanto attiene, invece, alle spese funerarie l'art. 1, c. 7-bis, della Legge n. 26/2001, interpretando in modo autentico il comma 4 dell'articolo 12 del Legge n. 440/1987, dispone che *“la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle*

operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.”.

Inoltre, in base a quanto prescritto dall'art. 5, c. 1, della Legge n. 130/2001 *“Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione...”.*

I servizi funerari elencati dalle citate disposizioni rivestono, quindi, carattere di gratuità esclusivamente nei casi tipizzati dalla citata normativa (decesso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari). Pertanto, qualora venga accertata la ricorrenza di tali presupposti, gli oneri di cui trattasi graveranno necessariamente sul bilancio del Comune di residenza al momento del decesso, che può individuarsi nel Comune dove è ubicata la casa di cura, qualora il deceduto abbia ivi trasferito la propria iscrizione anagrafica, trattandosi in tale ipotesi del *“Comune di ultima residenza”*, ovvero del *“Comune di residenza in vita”*.

P.Q.M.


Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Si dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del servizio di supporto della Sezione, al Presidente della Provincia autonoma di Trento.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 16 marzo 2016.

Il Magistrato relatore

Massimo AGLIOCCHI



Il Presidente

Diodoro VALENTE



Depositato in Segreteria il **16 MAR. 2016**

Il Dirigente

Francesco PERLO

